



# COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

VIA ROMA, 44 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432.645930 - FAX 0432.645913 - C.F./P.I. 00477160303  
posta elettronica: [llpp@comune.pasiandiprato.ud.it](mailto:llpp@comune.pasiandiprato.ud.it) internet: [www.pasian.it](http://www.pasian.it)  
posta elettronica certificata: [lavoripubblici@pec.pasian.it](mailto:lavoripubblici@pec.pasian.it)

## CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA PERIODO 2020- 2029

## INDICE

Art. 1 - Oggetto della concessione .....	3
Art. 2 - Durata della concessione .....	3
Art. 3 - Importo della concessione.....	3
Art. 4 - Oneri ed obblighi a carico del Concessionario.....	3
Art. 5 - Modalità di esecuzione.....	4
Art. 6 - Misure specifiche di sicurezza del luogo di lavoro .....	5
Art. 7 - Requisiti del Concessionario e del suo personale .....	5
Art. 8 - Verbale di consegna e riconsegna degli impianti.....	6
Art. 9 - Durata e tariffe praticate all'utenza .....	7
Art. 10 - Riscossione e canone di concessione.....	8
Art. 11 - Interruzione del servizio per black out .....	8
Art. 12 - Morosità dell'utente .....	9
Art. 13 - Danni, responsabilità e polizze assicurative .....	9
Art. 14 - Cauzione provvisoria e definitiva .....	9
Art. 15 - Materiali d'uso e attrezzature .....	10
Art. 16 - Controlli sullo svolgimento della concessione.....	10
Art. 17 - Osservanza delle norme in materia di lavoro.....	10
Art. 18 - Inadempienze e penali .....	11
Art. 19 - Risoluzione del contratto .....	12
Art. 20 - Cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore del contratto .....	13
Art. 21 - Subappalto.....	13
Art. 22 - Foro competente .....	14
Art. 23 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	15
Art. 24 - Trattamento dei dati .....	15
Art. 25 - Trattamento dei dati relativi all'offerta.....	14
Art. 26 - Rinvio a norme di diritto vigente .....	15

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il Comune di PAsian di Prato affida in concessione l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe nei cimiteri comunali e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale derivante dai canoni di abbonamento annuale nel rispetto delle condizioni fissate dal presente Capitolato.
2. Il Concessionario dovrà eseguire le seguenti prestazioni:
  - a) fornitura di energia elettrica alle lampade votive;
  - b) manutenzione e sorveglianza dell'impianto in concessione;
  - c) applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi di allacciamento delle utenze;
  - d) eventuale adeguamento dell'impianto di illuminazione votiva esistente e sua estensione a tutta l'area cimiteriale presente e futura;
  - e) relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.
3. La concessione è relativa ai 3 (tre) cimiteri comunali, nello stato attuale e futuro. Il Concessionario dovrà quindi effettuare eventuali ampliamenti dovessero rendersi necessari a seguito dell'espansione delle aree cimiteriali senza eccepire alcun compenso ulteriore.
4. Al termine della concessione gli eventuali ampliamenti di impianto realizzati s'intenderanno di proprietà comunale senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo di sorta.
5. Attualmente gli impianti di illuminazione esistenti sono stimati in circa n. 1800 lampade in esercizio suddivise nei 3 (tre) cimiteri comunali di PAsian di Prato, di Passons e di Colloredo di Prato.

**ART. 2**  
**DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è data con diritto di esclusiva per il periodo di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di affidamento della concessione e con scadenza il giorno 31/12/2029.
2. Al termine del contratto non sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti essendo la scadenza da intendersi tassativa e senza possibilità di tacito rinnovo.
3. Qualora allo scadere della concessione non dovessero risultare completate le formalità per il nuovo affidamento in concessione, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i 12 mesi.

**ART. 3**  
**IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario corrisponderà annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Comune di PAsian di Prato un canone annuo pari al valore percentuale minimo del 30% dell'ammontare complessivo degli introiti del servizio derivanti dalla riscossione dei canoni di abbonamento annuale da parte dell'utenza incrementato della percentuale offerta oltre all'IVA, fatti salvi gli adeguamenti dello stesso in base alle variazioni ISTAT.
2. L'ammontare annuale stimato degli introiti derivanti dalla gestione del servizio è attualmente pari ad € 32.100,00/anno e di complessivi 288.900,00 euro per la durata complessiva della concessione.
3. Saranno ammesse le sole offerte in rialzo.

**ART. 4**  
**ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario si obbliga:
  - a) successivamente all'affidamento della concessione a costituire idonea cauzione definitiva per l'importo e con le modalità di cui al successivo art. 14;
  - b) a versare al Comune di Pesian di Prato, nei tempi e con le modalità previste dal presente Capitolato, il canone annuo concessorio come offerto;
  - c) a consegnare al Comune di Pesian di Prato, entro il 20/01 di ciascun anno successivo al primo, l'elenco dei nuovi utenti allacciatisi nell'anno precedente ed il nominativo di eventuali utenze trasferite;
  - d) a fornire all'Amministrazione comunale un rilievo completo degli impianti esistenti sia in duplice copia in formato cartaceo sia in formato DWG entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza dell'appalto;
  - e) a fornire un catasto delle utenze presenti referenziato per fila e linea sui campi di sepoltura e correlato al rilievo descritto al punto d). Detto catasto, completo degli estremi di domicilio degli utenti e del loro codice fiscale, sarà redatto su base informatica e aggiornato per tutto il periodo del contratto con cadenza almeno semestrale;
  - f) a mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all'art. 1 ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali. In questo compresa altresì la manutenzione di tutte le linee che dovessero riscontrarsi a vista o penzolanti o comunque incidenti negativamente sull'immagine delle sepolture di riferimento. Un tanto assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade.
  - g) ad eseguire le opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento a regola d'arte e secondo norme CEI e certificate ai sensi di Legge. A tale proposito spetterà allo stesso Concessionario presentare al Comune di Pesian di Prato, entro il secondo mese dall'affidamento della concessione, per la necessaria approvazione:
    - a) la consistenza tecnica degli impianti costituita dagli schemi elettrici degli impianti.
    - b) Elaborati illustrativi delle modalità di ampliamento degli impianti complete dei particolari esecutivi degli schemi elettrici e di quanto necessario alla loro piena comprensione;
    - c) Documentazione tecnica dei materiali che saranno impiegati nell'adempimento del contratto;
2. Il Concessionario avrà inoltre, a suo carico, compensate dalla riscossione dei canoni di abbonamento delle tariffe contrattuali, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico votivo esistente nei Cimiteri Comunali e precisamente:
  - a) il ricambio delle lampade;
  - b) l'onere dell'allacciamento principale alla rete pubblica di fornitura di energia elettrica e l'intestazione del contatore trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata dell'appalto nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione;
  - c) il mantenimento degli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici nessuna esclusa;

- d) il censimento con software MS OFFICE EXCEL di tutte le utenze in abbonamento alla data del 31/12 di ciascun anno presentandone gli esiti su supporto informatico e su supporto cartaceo entro il mese di Gennaio di ogni anno, riferito all'annualità trascorsa;
  - e) l'estensione, senza diritto ad alcun maggiore compenso, dell'impianto nelle zone di ampliamento del cimitero anche di nuova realizzazione, interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura, nelle zone soggette a esumazione ordinaria e straordinaria e nei padiglioni di loculi di nuova realizzazione e dovrà, conseguentemente, eseguire gli impianti entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti;
  - f) su semplice richiesta del Comune di Passignano di Prato dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto a qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione di altri lavori o per la sistemazione o realizzazione di strade, piazzali, aiuole o altre opere cimiteriali.
3. Adempimenti preliminari all'avvio del servizio:
- a) indicare la propria sede operativa ed il proprio recapito telefonico cui poter far riferimento per le comunicazioni durante l'orario di reperibilità;
  - b) trasmettere al Comune di Passignano di Prato, almeno 15 giorni prima della data di inizio del servizio l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento del servizio specificando per ognuno il numero delle ore giornaliere di servizio ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria attestante il possesso, per tutti gli operatori impiegati, dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio. Tale dichiarazione deve essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti impiegati nel corso del servizio, e dovrà pervenire entro 15 giorni dalla sostituzione stessa;
  - a) stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso, prima dell'avvio del servizio, della polizza per responsabilità civile di cui al successivo art. 13;
  - b) dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione all'entità dei lavori, atte ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni comprese nella concessione.
4. Adempimenti ed obblighi nel corso del servizio:
- a) intervenire nel più breve tempo possibile, secondo quanto stabilito dai successivi articoli ogni qualvolta il Concessionario stesso venga avvertito da qualsiasi persona autorizzata che gli impianti hanno subito guasti, in modo particolare se tali inconvenienti possono determinare condizioni di pericolo o disfunzioni gravi per la sicurezza delle persone e delle cose;
  - b) eseguire gli interventi a regola d'arte utilizzando materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza previste nelle norme pubblicate dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) art. 6 D.M. 37/2008 e s.m.i.;
  - c) provvedere allo sgombero immediato, a lavori ultimati, di ogni attrezzatura ausiliaria e utilizzata per gli interventi di cui trattasi;
  - d) rilasciare le certificazioni necessarie per interventi e materiali impiegati ove previsto dalle norme vigenti;
  - e) mantenere gli impianti ed i relativi componenti, indicati al precedente art.1, controllati ed in efficienza in ottemperanza a quanto contemplato nel DPR 547/1955 e nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - f) rispettare gli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - g) aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale con l'inserimento dei nuovi operatori, per i quali dovrà essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio.

## **ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

1. Il Concessionario, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento o rifacimento degli impianti, dovrà presentare al Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Passignano di Prato un progetto dettagliato per l'approvazione.

2. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi ripristinandoli in modo che non sia visibile la manomissione eseguita.
3. Nel caso che il Servizio Tecnico LL.PP. riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni farà eseguire i necessari lavori di ripristino a totale ed esclusivo carico del Concessionario, usufruendo insindacabilmente della cauzione di cui al successivo art.13.
4. Dei suddetti impianti il Concessionario dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio di cui all'art. 4.
5. Tutti i cavi principali di distribuzione dell'energia elettrica, anche in bassa tensione, saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme CEI, interrati in modo che i cavi stessi siano, per tutta la loro lunghezza, nascosti alla vista e sfilabili.
6. Il complesso di trasformazione sarà collocato in un quadro in vetro resina secondo le normative CEI vigenti incassato in adatta ubicazione completo di serratura, previo accordo con il Servizio Tecnico LL.PP..
7. I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme.
8. L'impianto elettrico sarà progettato in maniera tale da rendere ciascuna tomba indipendente dalle altre.

**ART. 6**  
**MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO**

1. Il Concessionario dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.
2. Il Concessionario dovrà porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti. Sempre per tale ragione qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dal Comune di Passignano di Prato, il Concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Servizio Tecnico LL.PP..
3. Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, il Concessionario dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile Tecnico all'uopo delegato dal Comune di Passignano di Prato. In caso di emergenza, però, il Concessionario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando immediatamente di ciò il Servizio Tecnico LL.PP..
4. Il Concessionario non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che il Comune di Passignano di Prato disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.
5. Il Concessionario è tenuto, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dalla realizzazione degli impianti in interferenza con gli altri impianti presenti nei cimiteri nonché a dare il necessario supporto in caso di realizzazione di reti o impianti di interesse pubblico negli stessi cimiteri.
6. In merito alle possibili interferenze e agli oneri conseguenti è stato redatto apposito DUVRI che definisce gli oneri conseguenti in euro 200 da corrispondere "una tantum" ad avvio del servizio, Detti oneri andranno detratti dal primo versamento da svolgersi a favore del Comune;

**ART. 7**  
**REQUISITI DEL CONCESSIONARIO E DEL SUO PERSONALE**

1. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente possedere le necessarie abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. e si avvarrà di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato individuando altresì un Responsabile coordinatore della concessione che dovrà essere reperibile anche telefonicamente 24 ore su 24. Il nominativo di tale figura dovrà essere comunicato prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.
2. Il Concessionario dovrà garantire, a decorrere dalla data di affidamento e per tutta la durata della concessione, un recapito aperto al pubblico almeno 4 (quattro) ore al giorno (suddivise in due ore al mattino e due ore al pomeriggio) per 3 (tre) volte alla settimana. Tale recapito aperto al pubblico dovrà essere ubicato in un raggio max di 30 (trenta) km dal Comune di Passignano di Prato. Dovrà inoltre essere garantito un recapito telefonico contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
3. Il Concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro e tenere conto anche degli eventuali rischi "interferenziali". Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza.
4. Il Concessionario risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti e curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro. Dovrà essere osservato il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dal Comune di Passignano di Prato.
5. Il Concessionario dovrà inoltre istruire il proprio personale incaricato affinché si attenga alle seguenti disposizioni:
  - a) provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovessero rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
  - b) rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
  - c) si attenga alle disposizioni eventualmente impartite dal Comune di Passignano di Prato;
  - d) comunichi immediatamente al Comune di Passignano di Prato qualunque evento accidentale dovesse accadere o dovesse essere riscontrato nell'espletamento delle prestazioni di cui alla presente concessione compresi anche quelli non connessi con l'oggetto della stessa.
6. Al Responsabile coordinatore della concessione o persona da lui delegata sono assegnati i seguenti compiti:
  - a) controllare l'andamento della concessione, vigilando sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato, nonché promuovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione;
  - b) coordinare l'attività del personale incaricato;
  - c) garantire il corretto e costante collegamento con il Comune di Passignano di Prato.
7. Il personale dovrà essere fornito, a cura e spese del Concessionario di:
  - a) cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Impresa aggiudicataria ed il nominativo del dipendente (nome e cognome);
  - b) divisa da lavoro idonea dal punto di vista igienico-sanitario, che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose.

8. Il Comune di Pesian di Prato avrà il diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune di Pesian di Prato.
9. Al personale del Concessionario, addetto agli impianti elettrici, sarà consentito il libero accesso negli orari di apertura al pubblico, purché munito di tesserino di riconoscimento. Eventuali accessi in orario diverso potranno avere luogo in base ad apposito avviso al personale comunale all'uopo delegato.

**ART. 8**  
**VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

1. Il Comune di Pesian di Prato comunicherà al Concessionario il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna degli impianti. Qualora il Concessionario non si presentasse, senza motivo ritenuto giustificato dal Comune di Pesian di Prato, il giorno stabilito per ricevere la consegna, il Comune di Pesian di Prato avrà senz'altro diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. Il Comune di Pesian di Prato avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria presentata nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che il Comune di Pesian di Prato abbia patito.
2. La consegna degli impianti risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con il Concessionario. Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale ed alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sul Concessionario.
3. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo del Concessionario iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada al Concessionario verranno applicate le penali di cui al successivo art. 18. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dal Concessionario nel termine ultimo di 20 (venti) giorni dalla consegna, il Comune di Pesian di Prato potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Concessionario, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
4. Gli impianti in parola s'intendono presi in consegna per la manutenzione nello stato in cui si trovano al momento della consegna stessa.
5. Alla cessazione del servizio, dovrà consegnare con apposito verbale e principalmente su base informatica, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare dovranno essere resi disponibili al Comune di Pesian di Prato:
  - a) l'elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, completo di indicazione del cognome e nome del defunto e data di decesso sulla cui tomba la lampada votiva è accesa;
  - b) l'elenco degli utenti morosi;
  - c) l'elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi;
  - d) gli schemi as built degli impianti da consegnare, in formato .dwg, comprensivi dell'indicazione del tracciato degli impianti di bassa tensione a servizio delle singole sepolture e dei certificati relativi alle opere realizzate;
  - e) l'elenco delle tipologie dei materiali impiegati completo di certificazioni e schede tecniche degli stessi.

**ART. 9**  
**DURATA E TARIFFE PRATICATE ALL'UTENZA**

1. Il contratto di abbonamento con l'utenza ha la durata minima di un anno fatto salvo un incremento della stessa secondo le modalità di seguito descritte con riguardo al caso di allacciamento eseguito in corso d'anno.
2. L'abbonamento decorre dal giorno della stipula del relativo contratto e qualora questo intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento di cui ai successivi commi, tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo.
3. Le tariffe ed i costi che il Concessionario dovrà applicare all'utenza, approvate dalla Giunta Comunale con propri delibera, trattandosi di servizio a domanda individuale sono i seguenti:
  - a) Tariffa annua di abbonamento € 13,00 (euro tredici/00) esclusa IVA per ogni lampada della potenza indicata accesa permanentemente. Detto prezzo comprende le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione. ecc., con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del Concessionario;
  - b) costo allacciamento per ogni singolo punto luce richiesto € 20,00 (euro venti/00) esclusa IVA. Il costo comprende le spese di impianto relative all'adduzione della corrente elettrica della tomba, la lampada, il portalampada manodopera e tutti i mezzi necessari per eseguire l'allacciamento. Il pagamento di tale costo dovrà essere eseguito dall'utente al concessionario all'atto della richiesta ed il Concessionario dovrà provvedere all'allacciamento entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta;
  - c) costo allacciamento per ogni singolo punto luce richiesto come precedente lett. b) senza lampada e portalampada € 10,00 (euro dieci/00). Il pagamento di tale costo dovrà essere eseguito dall'utente al concessionario all'atto della richiesta ed il Concessionario dovrà provvedere all'allacciamento entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.
4. Sono escluse dalle quote di cui al precedente comma 4. le opere decorative e le modifiche all'impianto richieste dall'utenza.
5. Il Concessionario deve esporre un cartello ben visibile contenente le tariffe che saranno praticate all'utenza.
6. Il Concessionario non può richiedere all'utenza, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente articolo fatti salvi gli eventuali aggiornamenti disposti annualmente dal Comune di Passignano di Prato ai sensi del precedente comma 3.
7. L'utente che traslochi da un luogo all'altro il feretro pagherà ex novo il solo costo per l'allacciamento all'impianto.
8. Gli impianti di proprietà del Comune di Passignano di Prato che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell'utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei portalampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura del Concessionario o tenuto a disposizione del Comune di Passignano di Prato il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.

**ART. 10**  
**RISCOSSIONE E CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il Concessionario, per la riscossione dei canoni di abbonamento di cui al precedente art. 9, dovrà fare uso di bollettari la cui forma dovrà essere preventivamente concordata con i Servizi finanziari del Comune di Passignano di Prato.
2. La riscossione del canone annuale di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in un'unica soluzione anticipata, con facoltà anche di riscossione semestrale anticipata su richiesta degli utenti.
3. Il Concessionario dovrà procedere al pagamento a favore del Comune di Passignano di Prato dell'intero canone di concessione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni.

4. Per il primo anno di concessione il Concessionario provvederà al versamento del canone concessorio in due rate pari al 50% del canone stesso delle quali la prima dovrà essere versata all'atto della stipula del contratto e la seconda entro il normale termine del mese di gennaio dell'anno successivo.

**ART. 11  
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT**

1. Il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune di Passignano di Prato, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dall'ente erogatore dell'energia elettrica e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza dello stesso Concessionario.

**ART. 12  
MOROSITÀ DELL'UTENTE**

1. Il Concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente.
2. Qualora l'utente moroso chieda il riattacco della linea, dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

**ART. 13  
DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione alla concessione, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi.
2. Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento della concessione nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente Capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.
3. Il Concessionario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso od ai suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando il Comune di Passignano di Prato da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento della concessione.
4. A tale scopo il Concessionario sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione della concessione, a pena di decadenza, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione, per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compreso il Comune di Passignano di Prato, nell'espletamento della concessione medesima. L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

**ART. 14  
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. L'offerta da presentare dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo della concessione posto a base d'asta, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per causa

dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di concessione. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita nei termini indicati dalle disposizioni normative vigenti.

2. Il Concessionario dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento della concessione una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia prevista dalla normativa vigente nella quale sia espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Passignano di Prato.
3. La cauzione deve ritenersi garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni stesse nonché dell'applicazione e del pagamento delle penali.
4. In caso di mancata presentazione della cauzione definitiva entro il termine stabilito, il Comune di Passignano di Prato si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e di affidare nuovamente la concessione al secondo classificato al quale si applicheranno le medesime condizioni del primo classificato.
5. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del Concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato al Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento con invito a reintegrare la cauzione stessa.

#### **ART. 15 MATERIALI D'USO ED ATTREZZATURE**

1. Il Concessionario deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione della concessione con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.
2. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento delle prestazioni derivanti dalla concessione dovranno essere conformi alle norme di legge.

#### **ART. 16 CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE**

1. Nel corso dello svolgimento delle prestazioni derivanti dalla concessione verranno effettuati controlli periodici da parte dei preposti uffici comunali per verificare:
  - a) il puntuale e preciso adempimento del contratto così come programmato;
  - b) il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia di appalti e sicurezza;
  - c) il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dal Comune di Passignano di Prato.
2. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte del Concessionario comporterà la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 18 e 19 in materia di penali e risoluzione del contratto.

**ART. 17**  
**OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. Il Concessionario assicura lo svolgimento del servizio mediante l'instaurazione, con il personale incaricato, di rapporti di lavoro subordinato.
2. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed il Concessionario è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune di Pesian di Prato sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
3. Il Concessionario si obbliga in particolare:
  - a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
  - b) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
  - c) se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.
4. Il Concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune di Pesian di Prato, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. Il Concessionario solleva il Comune di Pesian di Prato da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato nel servizio.
6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali è fatta salva la facoltà per il Comune di Pesian di Prato di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 19.
7. All'atto dell'affidamento il Concessionario dovrà provvedere alla consegna di una bozza di DUVRI redatto nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

**ART. 18**  
**INADEMPIENZE E PENALI**

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Concessionario a mezzo di reclamo inviato tramite nota scritta, inoltrata anche via fax. Nel reclamo potrà essere richiesto dal Comune di Pesian di Prato un contraddittorio con il Concessionario entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui è stata riscontrato un modo impreciso o non accurato di svolgimento del servizio e comunque non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità del Concessionario si darà luogo all'applicazione delle penali. In ogni caso, quale sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso al Concessionario un termine non inferiore a 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e decorso il suddetto termine il Comune di Pesian di Prato, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le seguenti penali:
  - a) € 30,00 per ogni utente per il quale non sia stato eseguito l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del versamento della relativa tariffa e/o sottoscrizione del contratto di abbonamento;
  - b) € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi aventi carattere d'urgenza e/o riferiti alla risoluzione di eventuali guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;

- c) € 4,00 per ogni giorno di riscontrata mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro 48 (quarantotto) ore decorrenti dal momento della segnalazione;
  - d) € 300,00 riferiti ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali, etc. che determinino pericolo per addetti e/o cittadini;
  - e) in caso di carente od imperfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, non rientranti nei casi precedenti, la penale potrà variare da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
  - f) per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nel servizio la penale sarà pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni addetto;
  - g) per l'inottemperanza agli obblighi previsti dal precedente art. 10 la penale sarà pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando che dopo 20 giorni di ritardo l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli ulteriori danni.
2. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione il Comune di Passignano di Prato potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico del Concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. Sono fatti salvi i casi nei quali all'inadempienza possano seguire danni immediati o sanzioni a qualsiasi titolo per il Comune di Passignano di Prato. In tali casi quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere all'immediata esecuzione dei lavori ed opere necessarie nessuno escluso, previa la sola comunicazione al Concessionario dell'inadempimento e della successiva esecuzione dell'intervento sostitutivo.
  3. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto della presente concessione dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o fax che rechi un termine ultimativo di adempimento che non potrà essere in nessun caso superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi.
  4. Qualora vengano accertati casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli elencati nel precedente comma 1., il Comune di Passignano di Prato si riserva la facoltà di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 salvo il risarcimento di ulteriori danni a seconda della gravità dell'inadempimento valutata sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato al Comune di Passignano di Prato stesso oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
  5. Nel caso in cui si verificassero 3 (tre) inadempimenti nel corso di validità del contratto, il Comune di Passignano di Prato potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Comune medesimo al risarcimento degli ulteriori danni.
  6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto.
  7. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il Concessionario non è passibile di penalità o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
  8. L'importo della penale verrà incamerato mediante rivalsa sulla cauzione definitiva con conseguente obbligo in capo al Concessionario di reintegrazione della stessa.

**ART. 19**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Comune di Pesian di Prato potrà risolvere in tutto od in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
  - b) dopo 3 (tre) contestazioni scritte per inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario anche se per le stesse siano state corrisposte penali pecuniarie;
  - c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte del Concessionario del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
  - d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione;
  - e) discriminazione degli utenti che chiedono l'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione;
  - f) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri comunali;
  - g) cessione del contratto o subappalto;
  - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
  - i) mancata presa in consegna da parte del Concessionario ai sensi del precedente art. 8;
  - j) messa in liquidazione, fallimento o in altri casi di cessazione dell'attività del Concessionario;
  - k) frode, grave negligenza, reiterate violazioni alle disposizioni di leggi o di regolamento che interessano la materia della presente concessione;
  - l) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio per oltre 3 (tre) giorni.
2. Il Comune di Pesian di Prato, al verificarsi di una di queste circostanze, comunicherà al Concessionario, con preavviso di 30 (trenta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di risolvere il contratto indicandone la causa.
3. In tal caso il Comune di Pesian di Prato potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo al Concessionario inadempiente, avvalendosi dei depositi cauzionali del Concessionario stesso, fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

**ART. 20  
CESSIONE DEL CONTRATTO E  
VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

1. Per tutta la durata della concessione è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
2. Si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

**ART. 21  
SUBAPPALTO**

1. Non è ammesso, neppure in parte, il subappalto della presente concessione.

**ART. 22  
FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria al Tribunale di Udine, restando esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 23**  
**SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione;
  - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - d) le spese di produzione e riproduzione delle certificazioni richieste in corso di concessione.
2. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto della concessione.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

**ART. 24**  
**TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Pesian di Prato esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pesian di Prato.

**ART. 25**  
**TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'OFFERTA**

1. Il concorrente autorizza la divulgazione di tutti i dati relativi all'offerta nei termini previsti dalla legge in materia di accesso agli atti.

**ART. 26**  
**RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

## **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare (DUVRI)**

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare (DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze DI DURATA SUPERIORE AI DUE GIORNI tra le attività svolte dall'Appaltatore, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nei cimiteri (imprese funebri, marmisti, etc.). Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) necessari per attuare tali misure.

Lo stesso documento costituisce inoltre traccia utile e prescrittiva anche per gli accorgimenti da adottare per le interferenze di durata inferiore a quella citata.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura ed onere dell'Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto. Il DUVRI, così modificato ed integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI, come ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (determinazione n. 3/2008), non è un documento "statico", ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per le imprese di adottare le misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla propria attività. Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, etc.) e l'Appaltatore deve produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste nell'appalto.

### Ente appaltante

Ente	COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Datore di Lavoro	
Settore	SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
Indirizzo	VIA ROMA N. 46
Telefono	0432.645930
Fax	0432.645913

### Impresa appaltatrice

Ragione sociale	
P.I. e codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	

### Sede Legale

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

### Uffici

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

### Figure e responsabili

Datore di lavoro	
Direttore Tecnico	
Responsabile	
RLS	
RSPP	
Medico Competente	

### Personale dell'impresa

Matricola	Nominativo	Mansione

## 1 - Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI, da effettuarsi mediante la fornitura di tutti i servizi e le prestazioni come specificate nel Capitolato Speciale d'Oneri e documenti allegati. Le attività comprese nell'appalto sono quelle indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e i cimiteri del Comune di Passignano di Prato dove si svolge l'attività dell'Appaltatore sono i seguenti:

1. CAPOLUOGO
2. PASSONS
3. COLLOREDO DI PRATO

La concessione ha la durata di 9 (nove) anni decorrenti dal 1/1/2020.

## 2 - Individuazione delle possibili situazioni di interferenza

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di utenti
- b) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dai privati): l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.)

Il rischio principale c:

Attività/lavorazioni	Possibili rischi interferenze	Misure di sicurezza
Lavorazioni che comprendano scavi	Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno	Particolare attenzione alla presenza di utenza. Delimitazione dell'area interessata con riguardo ai riti funebri che vengono compiuti (aspersioni saluti rituali etc.), segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature, percorsi provvisori per il transito con tavolame o pannelli.
Lavorazioni che prevedano di operare su quadri elettrici generali	Rischio fulminazione	Apposizione di cartelli sul quadro oggetto di intervento.
Lavorazioni che prevedano di operare su quadri elettrici secondari o di zona	Rischio fulminazione	Apposizione di cartelli sul quadro oggetto di intervento.
Lavorazione su linee elettriche potenzialmente in tensione	Rischio fulminazione	Porre fuori tensione la linea agendo sul sezionatore dell'impianto Apposizione di segnalazione sul

		quadro oggetto di Manovra.
Lavorazioni su singola sepoltura	Rischio caduta, rischio di inciampo da parte di utenza distratta	Particolare attenzione alla presenza di utenza. Delimitazione dell'area interessata. Divieto di svolgimento di qualsiasi lavorazione in occasione di riti funebri. Apposizione di segnaletica o cartellonistica. Qualora vi sia utilizzo di trabattelli/ponteggi vanno opportunamente transennati e segnalati.

### 3 - Stima dei costi di sicurezza

I costi di sicurezza corrisposti all'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto, garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati. Sono suddivisi fra costi aventi rilevanza pluriennale e costi ricorrenti. I primi vengono computati in soluzione unica ad avvio del servizio mentre i secondi sono riconosciuti in ragione d'anno di svolgimento del servizio.

Costi sicurezza stimati:

Descrizione	Costo/annuo
Fornitura di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile	a corpo € 50,00
Fornitura di transenne e/o paletti idonei per recinzione attività di inumazione/tumulazione – esumazione/estumulazione	a corpo € 100,00
Attività di riunione periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici	a corpo annuo € 50,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 200,00</b>